



COPIA ORDINANZA SINDACALE

N. 10 DEL 22-06-2026

OGGETTO: Modifica orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche -divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione su aree pubbliche, compresi parchi e giardini aperti al pubblico - limitazione vendita di bevande in contenitori di vetro/lattine - regolamentazione delle immissioni sonore.

CONSIDERATO che:

- la consumazione di bevande alcoliche in itinere concorre a determinare comportamenti palesemente contrari all’ordinato vivere civile, ledendo l’interesse primario alla tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, determinando un pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;
- è stato rilevato che nelle strade, nelle piazze ed in altri luoghi pubblici vengono abbandonati, dopo l’uso, contenitori di bevande in vetro che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, non solo determinando una situazione di pericolo, ma arrecando anche un danno per il decoro cittadino;
- nella maggior parte dei casi gli assembramenti si sono determinati in prossimità dei suddetti esercizi nei quali è consentita la vendita di asporto di bevande alcoliche con conseguente consumo in loco delle stesse;
- occorre intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in ragione della necessità di tutelare la salute pubblica.,

CONSIDERATO altresì che:

- occorre disporre la limitazione delle attività rumorose connesse a forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, pregiudizievoli alla convivenza civile;

RITENUTO, pertanto, di dover disporre le seguenti misure:

- È vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in recipienti di vetro dopo le ore 21,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;
- È vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a partire dalle ore 24,00 e fino alle ore 06,00, sia tramite attività commerciali che tramite distributori automatici;

- È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, dalle ore 24:00 alle ore 06:00;
- E' vietato altresì, il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei parchi e giardini aperti al pubblico, dalle ore 21:00 alle ore 06:00;
- E' vietata la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo dalle ore 13:00 alle ore 17:30;
- Tutte le forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati, devono concludersi alle ore 01:00;
- E' vietata altresì, la diffusione di musica con impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall'Amministrazione comunale nel raggio di 400 metri dalla sede della manifestazione o in punti che possano arrecare disturbo alla manifestazione stessa;
- Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 01,30 alle ore 05,00.

VISTI:

- il D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i.;
- gli artt. 50, comma 7 bis e 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, sull'intero territorio comunale:

1. È vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi tipo in recipienti di vetro dopo le ore 21,00, sia da parte dei pubblici esercizi, sia tramite attività commerciali e distributori automatici;
2. È vietata la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto a partire dalle ore 00,30 e fino alle ore 06,00, sia da parte dei pubblici esercizi, sia tramite attività commerciali e distributori automatici;
3. È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione sulle aree pubbliche, dalle ore 24:00 alle ore 6:00, ad esclusione delle aree adibite alla somministrazione;
4. È vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nei parchi e giardini aperti al pubblico, dalle ore 21,00 alle ore 06,00;
5. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 01,30 alle ore 05,00, tranne nel periodo compreso tra il 1° Agosto e il 17 Agosto in cui gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dovranno restare chiusi al pubblico dalle ore 02,00 alle ore 05,00;
6. Tutte le forme di intrattenimento e/o spettacolo nei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e/o commerciali e loro dehors, negli spazi e negli ambienti pubblici e privati,

devono concludersi alle ore 01:00, tranne nel periodo compreso tra il 1° Agosto e il 17 Agosto in si devono concludere alle ore 02:00.

SI RAMMENTA ALTRESI'

- **Che è vietata la somministrazione di alcolici di qualsiasi gradazione ai minori;**
- Che è vietata la somministrazione di alcolici, di qualsiasi gradazione, a persone in evidente stato di ubriachezza.

SANZIONI

Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste nel D.Lgs. n.267/2000.

DISPONE

– l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;

– la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

– la trasmissione per gli adempimenti di competenza:

– alla Prefettura di Frosinone;

– al Comando di Polizia Locale;

– alla Stazione dei Carabinieri;

– all'ASL FR-1.

– Il Comando della Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati circa la vigilanza sul rispetto della presente Ordinanza.

II SINDACO

F.to Domenico ALFIERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 751

Il Responsabile del servizio certifica che il presente atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 22-06-2026 al 07-07-2026, ai sensi dell'art. 124, comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000;

Paliano, li 22-06-2026

IL Responsabile Uff. AA.GG.
F.to Dott.ssa Corsi Rossella

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Paliano, li 22-06-2026

IL Responsabile Uff. AA.GG.
F.to Dott.ssa Corsi Rossella